

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 febbraio 2025

Riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per l'annualità 2024. (25A01762)

(GU n.69 del 24-3-2025)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 33 relativo agli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto in particolare l'art. 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo in favore dei datori di lavoro, nonché la definizione dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, decreto da aggiornare annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al predetto Fondo per il versamento dei contributi di cui all'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999;

Visto il disposto dell'art. 13, comma 4-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che prevede che il Fondo sia altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 marzo 2020, pubblicato in data 6 aprile 2020, con il quale sono stabilite le modalità di versamento delle somme che i soggetti privati versano a titolo spontaneo e solidale all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo;

Visto l'ultimo periodo del successivo comma 6 del menzionato art. 13, in base al quale le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 ed in particolare la Tabella 4, che ha assegnato al Capitolo 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» una disponibilità, in termini di competenza, per l'anno 2024, pari a euro 68.545.742;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, adottato ai sensi del comma 5, dell'art. 13, della legge n. 68 del 1999, che a decorrere dall'anno finanziario 2016 attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili risorse pari ad euro 20.000.000 per la corresponsione degli incentivi ai datori di lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 che, a decorrere dall'anno finanziario 2020, attribuisce all'INPS a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili le ulteriori risorse pari ad euro 1.915.742 annui;

Visto il disposto dell'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 ai sensi del quale «A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2023, adottato ai sensi del comma 5, dell'art. 13, della legge n. 68 del 1999, di attribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili all'INPS e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Rilevato in particolare, che il suddetto decreto destina per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 13, della legge n. 68 del 1999, risorse pari ad euro 2.106.772, a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» per sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità ai sensi del medesimo articolo;

Considerato che, sulla base dell'andamento della spesa relativa all'elevato ricorso agli incentivi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 13, della legge n. 68 del 1999 e al fine di continuare a garantire ai datori di lavoro privati l'accesso ai medesimi incentivi, si rende necessario attribuire all'INPS anche le risorse destinate dal decreto interministeriale del 17 novembre 2023 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un ammontare pari a 2.106.772 euro, nonché quelle disponibili integralmente a valere sulle risorse del Fondo per l'annualità 2024;

Visto il disposto dell'art. 12-quinquies, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che «Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68»;

Considerato che le risorse stanziare sul capitolo 3892, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione: 26 - Politiche per il lavoro,

Programma: 10 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, Azione: 2 - Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori così come individuate in tabella 4, risultano al netto delle somme ridotte ai sensi del summenzionato art. 12-quinquies, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;

Visti i decreti della Ragioneria generale dello Stato di variazione del bilancio: n. 234119 del 20 ottobre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 9 novembre 2023 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 IV BIM 2023 di euro 923.914); n. 286312 del 27 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2023 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 V BIM 2023 di euro 854.723); n. 35006 del 11 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 marzo 2024 (riassegnazione entrate dal cap. 2573/15 VI BIM 2023 di euro 134.591); n. 117432 del 31 maggio 2024 registrato dalla Corte dei conti in data 10 giugno 2024 (riassegnazione in entrata dal cap. 2573/15 I BIM 2024 di euro 1.406.699); n. 190276 dell'8 agosto 2024 registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2024 (riassegnazione in entrata dal cap. 2573/15 II BIM 2024 di euro 1.226.199 e del III BIM 2024 di euro 182.774, per un importo totale di euro 1.408.973) che hanno disposto la variazione in aumento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cap. 3892 «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili»;

Considerato che le risorse versate dai datori di lavoro al Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999 nei bimestri IV, V, pari ad euro 1.778.637 sono state riassegnate al capitolo nel 2023 e costituiscono residui di lettera F), mentre le risorse versate nel VI bimestre dell'annualità 2023 e nei primi tre bimestri 2024, pari a euro 2.950.263 sono state conferite al capitolo nel corso dell'esercizio 2024 e che pertanto l'importo delle risorse versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo è complessivamente pari a euro 4.728.900;

Vista l'assenza di somme versate a titolo spontaneo e solidale, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, della legge n. 68 del 1999 al Fondo, per l'esercizio 2023;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2022, reg. 2910, che conferisce deleghe di funzioni in materia di disabilità al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli, ed attribuisce nello specifico al Ministro per le disabilità la funzione di espressione del concerto «in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, previsto all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), n. 1, del citato decreto-legge n. 86 del 2018»;

Decreta:

Art. 1

Riparto risorse Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

1. Per l'annualità 2024, il Fondo di cui all'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 dispone complessivamente di euro 75.381.414, di cui euro 3.885.409 in conto residui.

2. Ferma restando l'assegnazione delle risorse, pari ad euro 21.915.742, a valere sulle risorse di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 febbraio 2016, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 citati nella parte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai fini della corresponsione dell'incentivo di cui ai commi 1 ed 1-bis dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite all'INPS per l'annualità 2024:

a) le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68 del 1999 nei bimestri IV, V e VI dell'annualità 2023, nonché nel I, II e III bimestre 2024, pari a complessivi euro 4.728.900;

b) le risorse, pari a euro 46.630.000 a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, annualità 2024;

c) le ulteriori somme pari a euro 2.106.772, a valere sul «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili» di cui all'art. 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per sperimentazioni di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, annualità 2023.

Art. 2

Monitoraggio delle risorse

1. L'INPS è tenuto al monitoraggio trimestrale degli incentivi riconosciuti ai sensi dall'art. 13, comma 1-ter, della legge 12 marzo 1999, n. 68, da trasmettere alle direzioni competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I monitoraggi trimestrali di cui al presente articolo devono essere stilati in modo adeguatamente dettagliato, con puntuale riferimento ai seguenti indicatori:

a) risorse disponibili;

b) numero totale di domande di incentivo pervenute;

c) quantitativo delle risorse erogate;

d) tipologia di datori di lavoro beneficiari degli incentivi, distinti per tipo di attività e categorie di disabilità interessate dalla misura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro per le disabilità
Locatelli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 205